

Riscuotere un credito, cosa dice la legge



Come muoversi tra esecuzioni, decreti ingiuntivi e pignoramenti

Alessia Salavalaggio

In questi ultimi mesi, per non dire negli ultimi anni, nei pensieri della gente sta riecheggiando sempre di più una sola parola: crisi. Uno degli aspetti più drammatici di questa situazione è sicuramente l'incremento del numero di pignoramenti e la diminuzione delle richieste di mutui. Legate a questi due fenomeni ci sono quelle che in termini tecnico vengono chiamate esecuzioni, cioè l'atto che ha lo scopo di ottenere il pagamento di un debito pecuniario. Senza voler creare ulteriori preoccupazioni, cercheremo semplicemente di analizzare alcune tipologie di esecuzioni vigenti nel nostro ordinamento per comprendere cosa si celi dietro le definizioni esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi ed esecuzione immobiliare.

Cosa può fare un soggetto che vanta un credito nei confronti di un altro? Prima di poter procedere al pignoramento di beni del proprio debitore, il creditore dovrà avere in proprio possesso un titolo esecutivo. Tra i vari titoli esecutivi merita un'analisi quello per così dire più gettonato: il decreto ingiuntivo, ossia un atto nel quale il creditore di una somma di denaro o di una quantità di cose fungibili, descrive sommariamente il proprio credito fornendone prova documentale al giudice (ad esempio con fatture, contratti, riconoscimento di debito).

Il giudice, se ritiene sufficientemente provato il credito, pronuncia il decreto con il quale ingiunge al debitore di pagare le somme richieste al creditore o di consegnargli determinati beni. Il debitore

si vedrà quindi notificare dall'Ufficiale Giudiziario il summenzionato decreto e avrà le seguenti possibilità: opporsi a tale decreto nel termine di quaranta giorni da quando lo riceve, pagare l'importo, o astenersi da qualsiasi iniziativa lasciando decorrere i quaranta giorni senza fare alcunchè. In quest'ultimo caso il decreto ingiuntivo diverrà definitivo e darà origine ad un titolo esecutivo.

Altri titoli esecutivi sono costituiti dalle sentenze ed altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, come le cambiali e altri titoli di credito, gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale. Tali atti, per poter valere come titolo per l'esecuzione, devono essere muniti della cosiddetta "formula esecutiva" che reca la seguente dicitura: "Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".

L'esecuzione forzata è preceduta non solo dalla notifica di un titolo esecutivo, come il decreto ingiuntivo o una sentenza, ma anche da un altro atto denominato "atto di precetto", a mezzo del quale il creditore intima al debitore di adempiere a quanto risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni. Decorso infruttuosamente questo periodo il creditore avrà novanta giorni di tempo (da quando il debitore ha ricevuto il precetto) per effettuare il

pignoramento dei beni del debitore. Ma che beni si possono pignorare? Nel caso dell'espropriazione mobiliare presso il debitore, l'Ufficiale Giudiziario, su richiesta del creditore, ricercherà le cose da pignorare presso la casa del debitore o in altri luoghi a lui appartenenti. Solitamente vengono pignorati beni facilmente vendibili. Ma l'Ufficiale Giudiziario può pignorare qualsiasi cosa? No, vi sono dei limiti. Ad esempio non possono essere pignorate le cose sacre e utilizzate per l'esercizio del culto, la fede nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucine, la lavatrice, i commestibili e i combustibili necessari per un mese.

Insomma tutto ciò che è indispensabile al debitore e alla sua famiglia per il mantenimento. Cosa può fare il debitore per impedire che gli vengano pignorati dei beni? Il debitore potrà consegnare all'Ufficiale Giudiziario la somma indicata nell'atto (il credito per cui si procede più le spese legali maturate) con l'incarico di trasferirla al creditore, oppure potrà depositare nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario un importo in denaro al posto dei beni, da considerare, però, come oggetto di pignoramento.

Nel caso invece dell'espropriazione mobiliare presso terzi viene pignorato "un credito del debitore"; infatti l'atto di pignoramento sarà notificato sia al debitore che al cosiddetto terzo, ossia colui che "deve" del denaro al debitore. Esempi di terzo sono costituiti dal datore di lavoro del debitore, oppure da un soggetto presso il quale il debitore

ha eseguito dei lavori per i quali deve essere ancora pagato o dagli istituti di credito presso i quali il debitore ha dei conti correnti. Alla fine del nostro rapido excursus sulle esecuzioni merita un breve cenno l'esecuzione immobiliare. In questo caso l'atto di pignoramento che viene notificato al debitore, contiene, tra le altre cose, la precisa indicazione dei beni e dei diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione.

Tale atto andrà trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, cosicché la sua esistenza sarà di dominio pubblico. In sostanza chiunque volesse acquistare l'immobile oggetto di pignoramento, sarà a conoscenza che sullo stesso grava un'esecuzione immobiliare. Conseguente al pignoramento immobiliare sarà la domanda del creditore che il bene pignorato venga venduto al fine di recuperare sul ricavato della vendita la somma ad esso spettante. Prima di procedere alla vendita il bene pignorato sarà oggetto di una perizia per determinarne il valore e il conseguente prezzo base per la vendita con o senza incanto.

In conclusione, però, vale la pena evidenziare che il debitore, qualora ritenga che l'esecuzione, mobiliare o immobiliare, sia avvenuta in modo non corretto, con violazione delle norme di legge che la disciplinano, potrà ricorrere all'autorità giudiziaria con un atto di opposizione all'esecuzione e chiedere anche la sospensione della stessa.